

Annex I – Requisiti anticorruzione per i Business Partners

Chiesi² adotta un approccio a “tolleranza zero” nei confronti delle condotte/attività corruttive (effettive o percepite), senza alcuna eccezione.

Chiesi proibisce ogni forma di corruzione, estorsione e appropriazione indebita.

In particolare, Chiesi **VIETA** alle Persone di Chiesi³ e ai Business Partners⁴ di

- **offrire, promettere, dare, pagare** direttamente o indirettamente – o **autorizzare** qualcuno a farlo – un vantaggio economico od ogni altro beneficio finanziario o in natura a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato (“corruzione attiva”); o
- **accettare** una richiesta o sollecitazione, o **autorizzare** qualcuno ad accettare una richiesta o una sollecitazione, relativa a un vantaggio economico o a qualsiasi altro beneficio finanziario o in natura da parte di un Pubblico Ufficiale o di terzi (“corruzione passiva”);

qualora tali attività siano finalizzate a

- **indurre o influenzare** un Pubblico Ufficiale a svolgere, in maniera impropria, una funzione pubblica o a realizzare un atto ufficiale (o una omissione) o a prendere ogni ulteriore decisione violando un dovere pubblico; o
- **compensare** lo stesso Pubblico Ufficiale per lo svolgimento di un dovere pubblico; o
- **indurre o influenzare** una terza parte (incluse le Persone di Chiesi) a svolgere qualsiasi attività connessa al proprio *business*: **(i)** violando i doveri che pertengono all'ufficio del soggetto privato o **(ii)** allo scopo di ottenere un'attività impropria e/o un vantaggio competitivo; o
- in ogni caso, **violare** le Leggi Applicabili in materia di anticorruzione⁵.

Con la sottoscrizione del relativo accordo con Chiesi, il Business Partner dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le leggi anticorruzione e l'Allegato I della Policy Anticorruzione di Chiesi e dichiara di aver adottato ed attuato e si impegna a mantenere efficacemente, per tutta la durata dell'accordo, misure e procedure adeguate volte a prevenire la commissione, anche solo tentata, di atti in violazione delle leggi anticorruzione da parte dei propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o di chiunque agisca per suo conto e di aver definito programmi di formazione adeguati per comunicare correttamente tali misure e procedure.

Alla luce di quanto sopra, per essere conformi ai requisiti anticorruzione di Chiesi, i Business Partner devono garantire che:

- **non saranno effettuati atti di corruzione per eseguire o facilitare l'esecuzione dei servizi contrattualizzati con Chiesi;**
- **le somme ricevute in base all'accordo scritto saranno utilizzate esclusivamente come compenso per l'attività svolta** e le stesse somme (in tutto o in parte) **non saranno utilizzate per commettere**

² Chiesi: Chiesi Farmaceutici S.p.A. e tutte le relative Affiliate.

³ Persone di Chiesi: ciascun legale rappresentante, amministratore, dirigente o dipendente di Chiesi

⁴ Business Partners: ciascuna persona fisica o giuridica (esterna all'azienda) con cui Chiesi ha, o intende avere, rapporti commerciali, inclusi coloro che: (i) agiscono per conto (a qualsiasi titolo) di Chiesi o in nome e per conto di Chiesi (es. Joint Venture, mediatori, intermediari, distributori, rivenditori, agenti, *franchisee*, ecc.); (ii) forniscono beni e/o servizi (ad esempio prestazioni d'opera intellettuale, servizi generali) per Chiesi (i Business Partner includono anche operatori sanitari e organizzazioni sanitarie).

⁵ Legge Applicabile: tutte le leggi e i regolamenti (compresi i codici civili e penali e le leggi speciali, che regolano la corruzione e le questioni correlate, nonché le leggi di ratifica delle convenzioni internazionali che proibiscono la corruzione pubblica e privata) applicabili a Chiesi e/o alle Filiali di Chiesi.

attività corruttive;

- qualsiasi terzo autorizzato a svolgere parte dei servizi per conto del Business Partner dovrà sottoscrivere un accordo scritto **che includa disposizioni anticorruzione (almeno) equivalenti a quelle definite tra Chiesi e il Business Partner;**
- **i Business Partner non stipuleranno accordi diretti con amministratori, rappresentanti legali o dipendenti di Chiesi** (in violazione delle Leggi Applicabili in materia di anticorruzione);
- Chiesi ha il diritto di **sottoporre a audit i Business Partner** (nei tempi e alle condizioni concordate di volta in volta con il Business Partner in questione), al fine di verificare l'adempimento delle disposizioni di cui al presente Allegato I;
- il Business Partner **terrà registri contabili e altri documenti accurati e affidabili**, sufficienti a dimostrare il rispetto del presente Allegato I, dell'accordo stipulato con Chiesi e delle Leggi Applicabili in materia di contabilità;
- i Business Partner **informeranno sempre il contatto primario di Chiesi e la Funzione Compliance di Filiale⁶** (all'indirizzo e-mail riportato nell'accordo) in merito a:
 - qualsiasi attività rilevata, temuta o sospettata che possa integrare gli estremi di una condotta corruttiva in relazione all'esecuzione dell'accordo stipulato con Chiesi (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi richiesta/promessa/offerta/dazione di denaro, provvigione, compenso o ricompensa in natura ricevuta da Pubblici Ufficiali, terze parti o amministratori, rappresentanti legali o dipendenti di Chiesi in relazione alle attività connesse all'accordo);
 - qualsiasi indagine e/o azione legale o altro procedimento che coinvolga il Business Partner in relazione ad atti di corruzione.

⁶ Funzione Compliance di Filiale: i *compliance manager/officer locali* (ovvero ogni funzione equivalente) nominati all'interno dalle Affiliate del Gruppo Chiesi, che hanno anche la responsabilità di implementare la Policy Anticorruzione di Gruppo e i requisiti del Sistema di Gestione Anticorruzione di Chiesi (così come integrati nella Policy Anticorruzione di Gruppo) a livello locale.